



Dott. ALBERTO BULDINI  
NOTAIO

Repertorio n. 12226

Raccolta n. 8547

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
"FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA M.E.B."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, questo giorno di venerdì uno del mese di dicembre.

1.12.2023

Alle ore 12.20 (dodici e venti minuti).

In Bologna, Via Valdonica n. 1/5.

Davanti a me, dottor **ALBERTO BULDINI**, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA - M.E.B.**", con sede in Bologna, Via Valdonica n. 1/2, codice fiscale 02027441209, Ente legalmente riconosciuto, con D.P.G.R. n. 381 del 7 ottobre 1999, iscritto al Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Regione Emilia Romagna in data 14 ottobre 2002 al numero 197, convocato per questo giorno, ora e luogo, a norma di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. comunicazioni;

2. aggiornamento dello Statuto agli articoli 9, 11, 12 e 13 e precisamente con riferimento all'inserimento della partecipazione di diritto dell'Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna al Consiglio della Fondazione Museo Ebraico di Bologna, al conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione e relativo potere di firma al Direttore, alla modalità di riunione a distanza del Consiglio tramite teleconferenza, alla modifica del numero dei Revisori.

A tal fine si costituisce il signor:

OTTOLENGHI Guido, nato a Bologna il 25 marzo 1966, residente in Bologna, Via San Luca n. 6;

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione a norma di statuto, e per designazione dei presenti, il Presidente OTTOLENGHI Guido, come sopra costituito, il quale, constatato che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre esso Presidente, i signori:

Daniele De Paz, in presenza

David Palterer, in audio - videoconferenza

essendo assente giustificata la signora Francesca Sofia.

Il Presidente fa presente che, in assenza di contraria disposizione statutaria, è opinione condivisa quella per cui le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Alla luce di quanto riferito dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziandosi la discussione unitaria sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che consigliano di procedere alla modificazione degli articoli seguenti:

**Registrato a Bologna**

il 7/12/2023

al n. 54774

serie 1T

Euro 245,00

- Art. 9 relativo alla Composizione e durata Consiglio, prevedendola la partecipazione di diritto dell'Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in sostituzione del Presidente dell'Istituto Beni Culturali, Ambientali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ente recentemente soppresso e riassorbito, appunto, nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura;

- Art. 11 relativo alla Convocazione del Consiglio prevedendo, in ossequio al principio di autonomia statutaria, che le riunioni si possano tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza). Tale modifica viene proposta al fine di consacrare a livello statutario una modalità di riunione comunque ammissibile, anche in assenza di apposita previsione, come già innanzi esposto, al solo fine di evitare fraintendimenti sul punto e garantire maggiore certezza;

- Art. 12 relativo al Direttore;

- Art. 13 relativo al Collegio dei Revisori, prevedendo la modifica del numero dei Revisori;

lasciando invariati gli altri commi degli articoli medesimi.

Indi il Presidente pone in votazione le modifiche proposte.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione con voti unanimi approva il nuovo testo degli articoli dello statuto della Fondazione del seguente tenore letterale:

**"Art. 9 - Composizione e durata Consiglio**

*1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri così nominati:*

- *1 (uno) scelto dal Socio Fondatore Comune di Bologna, purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione al Comune di Bologna per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalla normativa comunale vigente e futura;*

- *l'Assessore pro-tempore con delega alla cultura della Regione Emilia-Romagna o un suo rappresentante, purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione alla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti e future;*

*(omissis)*

- *il Presidente pro-tempore dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, o un suo rappresentante purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalla normativa vigente e futura.*

*(omissis)"*

--

**"Art. 11 - Convocazione del Consiglio e maggioranze per deliberare**

*1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta per ogni quadrimestre. Dovrà altresì essere convocato quando lo richieda il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.*

*La riunione del Consiglio può svolgersi in modalità mista, sia in presenza che con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tale modalità venga specificata nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità*

*di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.*

*(omissis)"*

--

**"Art. 12 - Il Direttore**

*(omissis)*

*2. Il Direttore detiene il potere di ordinaria amministrazione con il relativo potere di firma.*

*3. Al Direttore fa capo l'intera struttura operativa della Fondazione ed in particolare:*

*(omissis)"*

**"Art 13 - Il Collegio dei Revisori**

*1. Il Collegio dei Revisori si compone da un minimo di uno (1) a un massimo di tre (3) membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili nominati:*

*- 1 (uno) d'intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna dall'Assessore regionale pro-tempore con delega alla cultura;*

*(omissis)*

*Nel caso si decida di procedere alla nomina di un solo revisore, esso dev'essere nominato d'intesa tra Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Comunità ebraica di Bologna.*

*(omissis)"*

A questo punto il Presidente mi consegna un nuovo testo di Statuto Sociale che riproduce quello in vigore con le sole modifiche sopra approvate, composto di 15 (quindici) articoli, che io Notaio ritiro e allego al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, annuente il Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 12.30 (dodici e trenta minuti).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), e relative norme interne di attuazione; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dalla parte. Io Notaio ho letto alla parte, che lo ha approvato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 12.35 (dodici e trentacinque minuti) il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio, per tre facciate intere e sin qui della quarta.

Firmato: Guido Ottolenghi

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

**Allegato "A" alla raccolta 8547**

**STATUTO DELLA  
"FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA"**

**Art. 1 - Denominazione**

1. Su iniziativa del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna, della Comunità Ebraica di Bologna e dell'Associazione Amici del Museo Ebraico di Bologna, di seguito indicati come "Fondatori" è costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la "Fondazione Museo Ebraico di Bologna M.E.B." (la fondazione).

**Art. 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede in Bologna Via Valdonica n. 1/5, nei locali del Museo Ebraico di Bologna, e potrà operare in altri luoghi anche all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali. Potrà all'uopo costituire uffici e sedi secondarie. Quanto al Museo esso sarà chiuso il sabato e tutti i giorni festivi secondo il lunario ebraico.

**Art. 3 - Scopo**

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è gestita secondo i principi dell'obiettiva economicità. Essa ha per scopo la gestione, la valorizzazione e la promozione del Museo Ebraico di Bologna e più in generale la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ebraico in Emilia Romagna quale parte integrante dell'identità culturale nazionale, europea ed internazionale in genere.

2. La Fondazione si propone altresì di favorire l'approfondimento, la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale ebraico promuovendo e sviluppando, anche indirettamente, iniziative di ricerca e promozione culturale con istituti ed enti aventi scopi analoghi.

A tal fine la Fondazione potrà:

a - promuovere studi, ricerche, censimenti, catalogazioni, interventi di conservazione, mostre, convegni, seminari, conferenze e lezioni, anche in collaborazione con altre istituzioni aventi analoghi scopi (e le maggiori istituzioni culturali e scientifiche del mondo);

b - stipulare accordi di ricerca su temi specifici con imprese private e pubbliche, istituti universitari e di ricerca, enti nazionali ed esteri, singoli studiosi;

c - avvalersi di consulenze specialistiche, singole od organizzate in équipe e comitati scientifici;

d - promuovere la più ampia diffusione dei risultati del proprio lavoro servendosi di tutti i media disponibili;

e - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica sulla presenza ebraica in Emilia Romagna e le sue connessioni con la cultura italiana, europea ed internazionale in genere;

f - adottare ogni altra iniziativa e stipulare ogni altro accordo di volta in volta giudicati idonei per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

**Art. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dai versamenti in danaro e dai conferimenti di beni, diritti e servizi effettuati dai Fondatori come risulta dall'Atto Costitutivo;

b) ai successivi conferimenti di denaro, beni e diritti da parte dei Fondatori e dei Benemeriti, di cui al successivo Articolo 6;

c) da elargizioni, eredità, donazioni, legati mobiliari e immobiliari;

d) derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione deli-

bera di destinare a patrimonio.

#### **Art. 5 - Entrate**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dal patrimonio di cui all'Articolo precedente;
- b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Articolo 3 al netto di tasse e imposte e altri oneri fiscali in quanto dovuti;
- c) ogni eventuale contributo ed elargizione di Benemeriti o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### **Art. 6 - Benemeriti**

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

2. Sono Benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

3. I Benemeriti sono invitati a fare parte dell'Assemblea di partecipazione ai Gruppi d'Interesse di cui al successivo articolo 6 Bis.

#### **Art. 6 - Bis Assemblea di partecipazione**

dei Gruppi d'Interesse

1. L'assemblea ha funzioni di raccogliere istanze, proposte ed osservazioni riguardanti le iniziative svolte della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sul programma annuale delle attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione e ha la facoltà di presentare al medesimo progetti o proposte autonomamente elaborate.

2. L'Assemblea sarà disciplinata da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 - Organi e struttura operativa**

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

2. La struttura operativa della Fondazione è costituita da:

- il Direttore
- il personale addetto al funzionamento delle attività del Museo Ebraico di Bologna.

#### **Art. 8 - Il Presidente**

1. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri su proposta dei Consiglieri espressi dalla Comunità Ebraica di Bologna.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali e rappresenta la Fondazione in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di conferire incarichi su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione determinando le materie da trattare all'Ordine del Giorno delle relative adunanze. Sovrintende l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Firma gli atti e quando occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne propone le

modifiche. Propone al Consiglio d'Amministrazione di delegare alcune sue funzioni a un Consigliere.

4. Propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Direttore della Fondazione di cui al successivo art. 12 del presente Statuto.

5. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano o, ove esista, dal Consigliere delegato di cui al precedente punto 3.

#### **Art. 9 - Composizione e durata Consiglio di Amministrazione**

1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri così nominati:

- 1 (uno) scelto dal Socio Fondatore Comune di Bologna, purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione al Comune di Bologna per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalla normativa comunale vigente e futura;

- l'Assessore pro-tempore con delega alla cultura della Regione Emilia-Romagna o un suo rappresentante, purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione alla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti e future;

- 2 (due) scelti dal socio Fondatore Comunità Ebraica di Bologna;

- il Presidente pro-tempore dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, o un suo rappresentante purché la figura prescelta non si trovi in conflitto di interesse all'atto della valutazione di progetti presentati dalla Fondazione all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l'ottenimento di finanziamenti previsti dalla normativa vigente e futura.

Il Presidente della Fondazione Museo Ebraico di Bologna ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti soci costituenti o omologati.

2. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Qualora un Consigliere nominato ai sensi del primo comma, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Fondatore che lo ha nominato, procederà all'indicazione del suo successore che durerà in carica fino alla scadenza della carica del Consigliere sostituito. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fintantochè non venga cooptato il suo successore.

4. I Consiglieri non possono essere revocati da chi li ha nominati.

5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento senza giustificato motivo a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta col consenso della maggioranza dei 2/3 (due terzi) può revocare dall'incarico l'Amministratore in presenza di situazioni che rendano incompatibili con il perseguimento degli scopi della Fondazione, la permanenza nella carica dello stesso.

7. Il numero dei Consiglieri può essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibererà con voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti in carica, in caso di rilevanti nuovi conferimenti al patrimonio o per riconoscimento di ruoli importanti per l'attività della Fondazione da parte di enti, organismi, singole personalità.

#### **Art. 10 - Attribuzioni e funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straor-

dinaria amministrazione ed in particolare:

- a) approvare regolamenti interni;
- b) stabilire gli indirizzi programmatici della Fondazione;
- c) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia e dall'estero, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
- d) deliberare le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'Autorità Tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- e) assegnare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti le Borse di Studio, predisporre i regolamenti che ne precisino le modalità e le condizioni di partecipazione, nonché i criteri e le modalità di giudizio;
- f) deliberare sull'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti di Enti pubblici e privati nonché di persone fisiche a norma dell'Articolo 6;
- g) deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti la nomina e la revoca del Direttore;
- h) deliberare la nomina di esperti e professionisti quando necessitino specifiche competenze nel settore culturale, nel settore tecnico-organizzativo, nel settore giuridico-fiscale od altro;
- i) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

#### **Art. 11 - Convocazione del Consiglio e maggioranze per deliberare**

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta per ogni quadrimestre. Dovrà altresì essere convocato quando lo richieda il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La riunione del Consiglio può svolgersi in modalità mista, sia in presenza che con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tale modalità venga specificata nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso e ne presiede la riunione. In sua assenza la sua funzione verrà assolta dal componente più anziano presente.

3. Il Consiglio può deliberare quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da Verbali trascritti nell'apposito Libro debitamente vidimato inizialmente, tali Verbali verranno redatti da un Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

#### **Art. 12 - Il Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore detiene il potere di ordinaria amministrazione con il relativo potere di firma.
3. Al Direttore fa capo l'intera struttura operativa della Fondazione ed in particolare:
  - a) predisporre in collaborazione con il Presidente il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il programma di attività e la relazione etico-illustrativa;
  - b) dirige e coordina l'attività del personale e, sentito il parere scritto favorevole del Presidente, ne dispone l'assunzione e il licenziamento;
  - c) contribuisce alla definizione delle strategie e dei piani di sviluppo della Fondazione, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione, ne sovrintende all'esecuzione dei programmi annuali e pluriennali e contribuisce alla determinazione delle modalità di erogazione dei servizi del Museo ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto;
  - d) risponde del suo operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze;
  - e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori si compone da un minimo di uno (1) a un massimo di tre (3) membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili nominati:
  - 1 (uno) d'intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna dall'Assessore regionale pro-tempore con delega alla cultura;
  - 1 (uno) dall'Associazione Amici del Museo Ebraico di Bologna;
  - 1 (uno) dalla Comunità Ebraica di Bologna.

Nel caso si decida di procedere alla nomina di un solo revisore, esso dev'essere nominato d'intesa tra Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Comunità ebraica di Bologna.

2. I Revisori restano in carica per 5 (cinque) esercizi, controllano l'amministrazione dell'Ente con verifiche sugli atti, contratti, entrate ed uscite, redigono annualmente una relazione sul bilancio consultivo, presenziano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono anche singolarmente procedere agli atti di ispezione e di controllo che sono consentiti ai Sindaci di Società di capitali.
3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare in apposito Libro: ove riscontrino irregolarità, ne fanno immediato rapporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Durata, estinzione, liquidazione**

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. La Fondazione si estingue:
  - a) qualora gli scopi indicati nel precedente Articolo 3 diventano impossibili o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio divenga insufficiente;
  - b) in genere quando ricorrano le cause di estinzione contemplate nell'Articolo 27 del Codice Civile, ovvero quelle di trasformazione previste dall'Articolo 28, primo comma, Codice Civile.
3. La proposta di estinzione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica.

4. In casi di estinzione da qualsiasi causa determinata si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli Articoli 11 21 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, 3 (tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'Articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.

5. Tutti i beni della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione in cui all'Articolo 15 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, saranno devoluti a cura dei liquidatori nominati come sopra dal Consiglio d'Amministrazione, ad altri Enti pubblici o privati, altre Fondazioni italiane od estere, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

**Art. 15**

Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto Costitutivo della Fondazione.

Firmato: Guido Ottolenghi

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Buldini, notaio in San Giovanni in Persiceto, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 10.

San Giovanni in Persiceto, li 21 dicembre 2023 nel mio studio in corso Italia n. 45.

Firmato digitalmente: Alberto Buldini Notaio